



06 DIC. 2012

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
 Area Armi ed Esplosivi
 Email: dipps.polamman.en.rm@pecps.interno.it

Oggetto: Lancio delle lanterne volanti - Quesito.

ALLA QUESTURA DI

PISA

E, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota Div. P.a.s. Cat. Mass F1/2012 del 23 novembre 2012, con la quale codesta Questura evidenzia le criticità relative al lancio delle "lanterne volanti".

Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ufficio condivide le preoccupazioni espresse con la citata nota, evidenziando che l'attività del lancio delle lanterne volanti sia stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati.

Tanto premesso, si ritiene che la normativa vigente disciplini l'utilizzo dei prodotti in argomento, che deve essere ammoverato quale "accensione pericolosa", tra le disposizioni previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S.

In merito, appare di particolare rilievo il parere negativo, per il lancio di lanterne volanti, espresso dall'Ufficio della Protezione Civile del comune di Pisa che ha giustificato il divieto in relazione all'elevato rischio di propagazione incendi.

Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 del T.U.L.P.S., per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale.

Anche l'utilizzo di tali prodotti in occasione di "feste private" configura la fattispecie di "accensione pericolosa" e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 703 del codice penale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu